

Codice A1715A

D.D. 11 marzo 2026, n. 260

Art. 17 lr 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "ALICE CASTELLO" (VC). Rinnovo della concessione.



ATTO DD 260/A1715A/2026

DEL 11/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 lr 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria “ALICE CASTELLO” (VC). Rinnovo della concessione.

Viste e visti:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 349 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata “ALICE CASTELLO” di complessivi ettari 1490,00, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d’Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2008, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 27 marzo 2003 n. 56 con la quale è stata autorizzata la permuta di

superficie all'interno dell'A.F.V. determinando una superficie complessiva di ha 1433.54.10;

la determinazione dirigenziale 8 gennaio 2008 n. 9 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "ALICE CASTELLO" di complessivi ettari 1433.54.10, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d'Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2017, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 10 gennaio 2017 n. 10 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "ALICE CASTELLO" di complessivi ettari 1433.54.10, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d'Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2026, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 26 luglio 2023 n. 638 con la quale si è preso atto della sostituzione del concessionario Sig. *omissis*, con il Sig. RUFFA Pietro Luigi;

la determinazione dirigenziale n. 1057 del 23/12/2023 con cui è stata ricalcolata la superficie totale dell'AFV "ALICE CASTELLO" in ha 1.678,0994 e di questi ha 1.433,5410 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;

l'istanza prot. SIAP-00259652 del 27/09/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. RUFFA Pietro Luigi relativa al rinnovo della concessione dell'AFV "ALICE CASTELLO" di complessivi ha 1.678,0994 e di questi ha 1.433,5410 quale superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione annuale;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 09/12/2025 sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore.

l'art. 12 dello statuto consortile, atto rogito Notaio Conti Benigno repertorio n. 35547 – raccolta n. 8583 del 17/05/1984, in cui è sancito che il consorzio ha durata illimitata e non può essere sciolto che con deliberazione dell'Assemblea;

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor RUFFA Pietro Luigi allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato;
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "ALICE CASTELLO" avente superficie complessiva pari ad ha 1.678,0994 ettari e di questi 1.433,5410 sono la superficie del TASP, ubicata nel Comune di Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, nella persona del Sig. RUFFA Pietro Luigi, in qualità di concessionario, fino al 31/01/2035;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;

- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "ALICE CASTELLO" avente superficie complessiva pari ad ha 1.678,0994 ettari e di questi 1.433,5410 sono la superficie del TASP, ubicata nel Comune di Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, nella persona del Sig. RUFFA Pietro Luigi, in qualità di concessionario, fino al 31/01/2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico-Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., NELLA determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 349 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria, nonché nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, all'Ambito Territoriale di Caccia VC1, agli uffici competenti della Provincia di Vercelli nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto